

Spett.le

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica (MASE)-
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
pec: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: Wind Energy Sindia S.r.l. - ID: 8539. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di Impianto Eolico di 43,4 MW da realizzarsi in località Monte S. Antonio, nei Comuni di Sindia e Macomer (NU) e opere di connessione al la RTN.

Trasmissione Osservazioni e Controdeduzioni.

Con la presente nota, la scrivente società, Wind Energy Sindia S.r.l., c.f. 02343190688, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il sig. Fabio Maresca, avente sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125, intende svolgere puntuali considerazioni in riscontro alle osservazioni presentate da alcuni enti con riferimento al progetto di impianto proposto dalla scrivente nell'ambito della procedura ambientale indicata in oggetto.

In particolare, si intende controdedurre a quanto rappresentato, rispettivamente, dal Comune di Macomer, dalla società VCC Scano Sindia s.r.l. e dall'Università degli Studi di Sassari.

A tal proposito, sia consentito procedere con ordine.

Riscontro a: **Controdeduzioni alla nota del “Comune di Macomer, prot. n. 0165560 del 30 dicembre 2022” – Controdeduzioni alla nota “Regione Sardegna Assessorato dell'Agricoltura – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 25520 del 15/12/2022 allegata alla nota della Regione Sardegna prot. uscita n.3171 del 31/01/2023”**

Come emerge dagli elaborati progettuali depositati dall'odierna scrivente, l'area territoriale del Comune di Macomer è interessata dalle seguenti opere afferenti al progetto di impianto eolico proposto: opere di connessione alla rete elettrica, quali una stazione elettrica di consegna e un cavidotto interrato, nonché un tratto stradale di nuova realizzazione e l'adeguamento di quello già esistente.

Orbene, con la superiore nota, il Comune di Macomer ha rilevato la circostanza che le aree su cui sono in parte destinate ad insistere le predette opere progettuali, in virtù di quanto previsto dagli artt. 73 e 79 delle N.d.A. del P.U.C. sarebbero di forte interesse agrario e paesaggistico (zone E1 ed E2) e, pertanto, in base a quanto disposto dalla Delib. G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato b – Tabella 1) le stesse

sarebbero qualificate come “non idonee” alla installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili.

In seno alla medesima nota, il Comune ha rilevato, altresì, che parte delle opere su menzionate ricade su aree gravate dalla presenza di usi civici (sub-zone F1 ed H5) e a causa di ciò, ha chiesto di prevedere soluzioni alternative per parte del tracciato del cavidotto AT 380KV così da non interessare i sedimi compresi, in particolare, nel complesso Monte di Sant’Antonio.

In ragione delle superiori circostanze complessivamente considerate, il Comune ha – erroneamente – sostenuto che la localizzazione delle opere di cui si discute ricada, in definitiva, in ambiti territoriali e ambientali che contrastano con i criteri generali di cui alla parte IV delle Linee guida per l’autorizzazione di impianti FER di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Ebbene, al riguardo, in via preliminare, occorre chiarire che con l’introduzione del D. Lgs. 199/2021 (art. 20) e ss.mm.ii. è avvenuta un’inversione del criterio di riferimento, in forza del quale il Legislatore nazionale ha voluto sottrarre alle Regioni una autonoma competenza in materia di individuazione delle aree non idonee (cfr. T.A.R. Bologna, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 52), al fine di incentivare la diffusione degli impianti FER individuando un criterio generale di idoneità delle aree interessate dalla collocazione di tali impianti, così come si evince dal comma 7 del su citato art. 20, ai sensi del quale anche “*le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*”.

Ne consegue che ogni riferimento alla disciplina di cui alla D.G.R. 59/90 del 27.11.2020 ed alle definizioni di aree non idonee ivi dettate non risulta più cogente ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dei progetti di impianti FER.

Ed infatti, continuare ad applicare la menzionata Delibera regionale si tradurrebbe in una inammissibile moratoria che precluderebbe la realizzazione di tali tipologie di impianti.

Con riferimento al caso di specie, allora, la collocazione del progetto in un’area che non rientra tra quelle espressamente qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, non fa sì che la stessa possa qualificarsi a priori come non idonea.

Ed anzi, di seguito si dimostrerà come l’area interessata dal progetto, connotata dalla zonizzazione quale area agricola non contraddistinta in concreto dalla presenza di colture di pregio (si tratta di fatto di aree incolte) sia assolutamente idonea alla collocazione dell’impianto, il quale è meritevole di valutazione ambientale positiva.

Tanto premesso, occorre in ogni caso rilevare che le caratteristiche territoriali ed ambientali delle aree di impianto sono state debitamente considerate ed esaminate nell'ampio Studio di Impatto Ambientale prodotto nell'ambito della procedura in corso innanzi a Codesto Spett.le Ministero, dal quale si evince che tutti i profili sollevati dal Comune sono stati sviscerati e non costituiscono, a ben vedere, ostacolo al rilascio del decreto di impatto ambientale positivo.

Sul punto, occorre chiarire come le considerazioni svolte dal Comune con riferimento alle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 siano comunque errate, in quanto, come si evince dalla stessa lettura del punto 16.1 della parte IV – valorizzato dal Comune nella sua nota – quest'ultima previsione reca dei meri criteri generali, che devono guidare le autorità procedenti nella selezione delle aree da privilegiare ai fini della autorizzazione ed installazione di impianti FER, ma che non producono un effetto preclusivo *tout court* per la installazione di tali tipologie di impianti su aree differenti da quelle ivi indicate.

Del resto, tale interpretazione della norma non solo è pienamente conforme al testo dello stesso punto 16.1 della parte IV, secondo cui *“la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti ...”*, ma è stata altresì ampiamente avallata dalla giurisprudenza.

In altri termini, quelli elencati in seno alla citata norma costituiscono requisiti preferenziali, ma non regole tassative di selezione dei territori da autorizzare, non potendosi fare discendere da tale previsione alcuna preclusione alla autorizzazione di impianti FER.

Da quanto esposto discende, allora, l'erroneità della considerazione del Comune secondo cui le aree di cui si discute ricadrebbero in alcune delle categorie qualificate come “non idonee” alla installazione di impianti FER dalla Delib. G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato b – Tabella 1) – adottata dalla Regione Sardegna in attuazione del D.M. 10.09.2010 – e sarebbero, pertanto, inidonee ad ospitare l'impianto proposto dalla società scrivente.

Al riguardo, fermo restando quanto sopra dedotto in merito alla sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. 199/2021 ed alla non attuale cogenza della D.G.R. 59/90, non può tacersi il fatto che la giurisprudenza avesse in ogni caso puntualizzato che la perimetrazione delle c.d. aree non idonee alla localizzazione di impianti FER effettuata dalla Regioni non comportava un divieto assoluto di installazione di tali tipologie di impianti ed anzi imponeva all'autorità competente di effettuare una puntuale istruttoria, al fine di verificare *“in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito ...”* (cfr. Corte Cost., sentenza 30 luglio 2021 n. 177).

In tale ottica, l'individuazione delle aree non idonee non configurava una sorta di divieto preliminare alla localizzazione degli impianti FER, ma svolgeva, all'opposto, la funzione di accelerare e semplificare l'*iter* autorizzatorio.

Ed allora, anche a voler, per assurdo, esaminare la fattispecie nell'ottica di cui alla predetta Delib. G.R. 59/90 del 27.11.2020, si osserva come il suo Allegato b) vada letto nel senso che lo stesso si limitasse ad elencare le aree solo potenzialmente non idonee alla collocazione di impianti FER, ferma restando la legittimazione dell'autorità procedente ad autorizzare il progetto di impianto, previa adeguata e approfondita istruttoria circa la compatibilità in concreto del progetto con l'area selezionata, potendo la medesima autorità finanche superare eventuali pareri negativi espressi dagli enti coinvolti nella procedura.

Peraltro, diversamente opinando si rischierebbe di contrastare con l'indirizzo della Corte costituzionale che si è pronunciata contro le disposizioni regionali che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato della localizzazione di tali impianti (cfr. sentenza 19 giugno 2019 n. 148).

Quanto appena chiarito del resto trova conferma nella stessa Tabella 1 del menzionato Allegato, che, nell'enucleare le aree "non idonee" che verrebbero in rilievo nella presente fattispecie (12.6 Territori coperti da foreste e da boschi; 12.7 Zone gravate da usi civici; 12.10 Zone di interesse archeologico, nonché le aree di primaria importanza agricolo-produttiva di cui al punto 7) prevede espressamente che lo scrutinio di tali zone, ai fini della approvazione dei progetti, vada effettuato "valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti".

Tanto chiarito in generale, occorre ora effettuare ulteriori puntuali controdeduzioni in ordine ad alcuni specifici profili contestati dal medesimo Comune.

1. Con specifico riguardo alla contestata sussistenza di area di rilevanza agricolo-produttiva, in base alla normativa di riferimento in materia di Autorizzazione di impianti FER (art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 e punto 15.3, parte III del D.M. 10 settembre 2010) tali tipologie di impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, senza che l'autorizzazione unica disponga la variante dello strumento urbanistico.

Orbene, con riferimento espresso all'area *de qua*, ancorché in virtù delle N.d.A. al P.U.C. si tratti di zone E1 (*Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica specializzata*) ed E2 (*Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva*) – che a dire del Comune osterebbero alla positiva conclusione della presente procedura ambientale – a ben vedere perché tali qualificazioni possano ostacolare la effettiva autorizzazione e realizzazione dell'impianto in questione, occorrerebbe accertare la sussistenza in concreto di coltivazioni di valore sul sito, non essendo sufficiente ad escludere il rilascio della valutazione ambientale positiva il mero fatto che tali aree siano solo potenzialmente utilizzabili per particolari coltivazioni e/o presentino tale destinazione sulla base della pianificazione territoriale.

In tal senso, come anche rilevato nella relazione agronomica debitamente depositata sul portale Valutazioni Ambientali di Codesto Spett.le Ministero, risulta che sulle aree di impianto non siano ad oggi presenti coltivazioni di sorta, tanto meno di pregio.

Peraltro, le presunte potenzialità agronomiche del territorio considerato sono state valutate dalla società scrivente nell'ambito della predetta relazione e al riguardo si è concluso nel senso che la realizzazione dell'impianto in questione non arrecherà alcun rischio e/o pericolo per le produzioni di eccellenza della Regione (mai avviate sulle aree di interesse) né danni a paesaggi che condizionino la tradizione agricola regionale.

Ed anzi, come ivi affermato, la realizzazione dell'impianto potrà potenziare il comparto rurale con redditi alternativi come anche previsto dal PSR Sardegna 2014-2020 che ha tra le sei Priorità, quella di *“Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole”* e di *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”*.

In definitiva, quindi, vista altresì la tipologia delle opere progettuali destinate a ricadere nelle zone in questione (linea elettrica interrata e cabina di consegna assimilabile a volume tecnico) e considerata la natura incolta e non produttiva delle aree interessate (per come rilevato anche durante sopralluogo *in loco* nel novembre 2021 e attestato in seno alla citata relazione), la realizzazione di tali opere non interferirà con il mantenimento delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità *in situ*, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

2. Per quanto concerne le *“forti perplessità”* espresse dal Comune circa il fatto che i cavidotti interrati sono da realizzare in parte nelle zone ricomprese nell'area parco attrezzato del Monte S. Antonio, **occorre rilevare che, tuttavia, come anche affermato dal medesimo Comune, si tratta di ambiti territoriali che non sono formalmente classificati all'interno delle specifiche zone di protezione speciale o altra tipologia di vincolo e/o classificazione ambientale.**

Conseguentemente, l'eventuale esito negativo della valutazione ambientale, basato esclusivamente sulla asserita valenza paesaggistica delle aree di cui si discute, risulterebbe in forte contrasto non solo con i principi menzionati sopra – che impongono uno scrutinio concreto delle fattispecie – ma altresì con il *favor* che l'ordinamento giuridico riserva alla realizzazione degli impianti FER, riconosciuti come opere di interesse strategico, da cui discende la necessità di effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco.

Peraltro, si fa presente che la linea elettrica interrata che – a dire del Comune – interferirebbe con le subzone omogenee F1 e H5 di salvaguardia del predetto parco attrezzato S. Antonio, verrà concretamente

realizzata su strada già esistente asfaltata (Allegato 1 – “*Confronto immagini Google Earth*”), senza andare dunque in alcun modo ad interessare sedime naturale.

Con la conseguenza che la realizzazione di tali opere non comprometterà la salvaguardia delle eventuali specie animali e vegetali presenti, oggetto di protezione e salvaguardia, né sarà in grado di alterare i loro *habitat*.

Inoltre, risultando l’opera totalmente interrata, essa non apporterà incidenza visiva e di conseguenza non altererà i caratteri e la percezione del paesaggio.

3. Quanto ai rilievi mossi dal Comune, circa il fatto che parte delle opere sono destinate a ricadere su aree gravate da usi civici, non può trascurarsi che si tratta comunque di opere di lieve entità (tratto di strada di nuova realizzazione e passaggio di cavidotto su sedime stradale esistente asfaltata), rispetto alle quali la sussistenza dell’uso civico non preclude di per sé la possibilità della loro realizzazione, proprio in quanto tali opere non sono in alcun modo in grado di impedire o confliggere con il pieno godimento e la fruizione delle terre civiche da parte della collettività beneficiaria.

Ciò è anche dimostrato dal fatto che il Legislatore è intervenuto introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del D.P.R. 327/2001 (c.d. Testo Unico Espropri – T.U.E.) – con D.L. n. 17/2022, convertito con L. n. 34/2022 – prevedendo che “fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, **si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52 -quinquies, comma 1...**”.

Orbene, sebbene tale norma, per il tramite del rinvio all’art. 52-quinquies, comma 1, sia rivolta espressamente alle “*infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica*” costituisce espressione di un principio che può essere esteso in via analogica anche alle opere oggetto della odierna fattispecie.

Ed invero, la *ratio legis* ispiratrice della predetta norma poggia proprio sul rilievo che tali tipologie di opere (gli elettrodotti interrati) per le loro caratteristiche proprie e, segnatamente per il fatto che sono destinati a permanere nel sottosuolo, non possono compromettere in alcun modo i diritti connessi agli usi civici; ciò anche in quanto la loro realizzazione implica solo lo sfruttamento temporaneo dell’area, per il tempo necessario a tale realizzazione.

D’altra parte, nonostante le superiori considerazioni circa la mancanza di interferenza tra dette opere e la piena godibilità delle aree in questione, che pertanto non rende necessario proporre soluzioni progettuali alternative, in via del tutto subordinata e laddove l’autorità procedente lo reputasse necessario, la società proponente si rende disponibile ad avviare la procedura di mutamento di destinazione dei terreni soggetti ad uso civico, innescando la procedura a tal uopo prevista dalla L.R. 12/1994, art. 17, di competenza dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale del Comune interessato, da cui

discenderebbe altresì la sospensione dell'esercizio dell'uso in quanto iniziativa di pubblico interesse. In virtù delle su estese considerazioni si ritiene di aver fornito adeguato riscontro anche alle considerazioni svolte dalla Regione Sardegna Assessorato dell'Agricoltura – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 25520 del 15/12/2022 allegata alla nota della Regione Sardegna prot. uscita n.3171 del 31/01/2023

4. Circa, infine, il rilievo sollevato dal Comune, per cui tutta l'area interessata è inoltre soggetta a vincolo idrogeologico di competenza forestale ai sensi del R.D. n.3267/1923, si rappresenta in primo luogo l'incompetenza comunale a pronunciarsi in merito a tale aspetto e, in ogni caso, si rinvia al parere già agli atti reso dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro con nota prot. 79407 del 20/12/2022 con il quale è affermato che: *“Gli interventi in progetto sono sottratti al regime autorizzatorio previsto dal R.D.L. n. 3267/23”*.

Riscontro a: **Controdeduzioni alla nota (MiTE-2023-0002888) prot. n. 0002888 del 10 gennaio 2022 della società VCC Scano Sindia S.r.l nonché alle note dei singoli proprietari dei terreni aventi prot: MiTE-2023-0003733 del 12/01/2023; MiTE-2023-0006214 del 17/01/2023; MiTE-2023-0006042 del 17/01/2023; MiTE-2023-0006229 del 17/01/2023; MiTE-2023-0006960 del 18/01/2023; MiTE-2023-0006948 del 18/01/2023**

Con le su citate note la VCC Scano Sindia s.r.l., società concorrente che ha presentato un progetto, successivo rispetto a quello della scrivente, di un impianto eolico da oltre 300 MW in zona in parte corrispondente a quella interessata dal progetto proposto dalla scrivente, e alcuni privati cittadini, proprietari dei terreni ove sono destinati ad insistere proprio alcuni degli aereogeneratori di cui al progetto di impianto proposto dalla scrivente, hanno rappresentato di aver sottoscritto accordi preliminari. Pertanto, la VCC Sindia sostiene di essere nella disponibilità dei predetti suoli e che ciò costituirebbe un titolo di preferenza rispetto al progetto della scrivente.

Ebbene, le suddette considerazioni sono del tutto inconferenti sotto più profili e le stesse paiono al quanto pretestuose e mirano soltanto a tutelare la posizione economica della VCC nonché i suoi potenziali investimenti.

Ed invero, in primo luogo, si rileva che si presentano del tutto inconsistenti le considerazioni svolte dalla VCC in relazione alla natura e agli scopi assolti dalla Valutazione di Impatto ambientale.

In tal senso, invero, i principi affermati dalla giurisprudenza nelle pronunce citate dalla società in seno alla nota cui odiernamente si riscontra sono stati dalla stessa travisati, in quanto laddove tali sentenze affermano che la VIA *“implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale*

imposto rispetto all'utilità socio-economica prodotta, tenuto conto anche delle alternative possibili" non intendono certamente ciò che ha cercato di sostenere la predetta società.

Ciò in quanto, a dispetto di quanto sostenuto dalla stessa, l'autorità ambientale precedente è chiamata a valutare l'utilità socio-economica che un determinato progetto può o meno realizzare in sé e per sé, e non in un'ottica comparatistica con eventuali altri progetti di impianto presentati nella medesima zona.

Pertanto, risulta evidente come la VCC Scano Sindia S.r.l. prenda le mosse da un presupposto del tutto errato e di come non sussistano le lamentate interferenze tecnico-ambientali non meglio precisate.

In tal senso, emerge lampante la strumentalità di tali osservazioni, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, la normativa di settore non attribuisce alcun rilievo diretto agli impatti cumulativi al fine della tutela dell'interesse economico dei gestori d'impianti vicini; ciò vieppiù laddove il soggetto che si oppone alla realizzazione di un impianto è a sua volta il mero proponente di un progetto, peraltro, presentato in data successiva rispetto alla data di presentazione di quello in esame (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Bari, 16 luglio 2021, n. 1231).

Tanto premesso, in primo luogo si evidenzia come l'asserita circostanza per cui la società VCC avrebbe stipulato contratti preliminari con i proprietari di alcuni terreni interessati dal progetto di impianto, non sia in alcun modo ostativa alla valutazione ambientale del progetto della scrivente società ed al successivo rilascio della relativa autorizzazione unica.

Ed infatti, com'è noto a Codesto Spett.le Ministero, ai sensi della normativa di riferimento e, segnatamente, del D. Lgs. n. 387/2003 e delle Linee guida statali del 2010, la disponibilità delle aree per la realizzazione di impianti eolici è pacificamente acquisibile mediante il ricorso alle procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001, non essendo necessaria la previa acquisizione della titolarità dei suoli e, pertanto, non ostando all'autorizzazione del progetto il fatto che questi siano oggetto di contratti preliminari stipulati in favore di un altro operatore del settore, privo di qualunque aspettativa o posizione preferenziale, in quanto mero proponente di un progetto (si ribadisce, presentato successivamente a quello della società scrivente), la cui autorizzazione è ben lungi dall'essere rilasciata.

Peraltro, benché la VCC affermi di aver sottoscritto contratti preliminari con i proprietari di alcune particelle interessate anche dal progetto di impianto della scrivente, occorre rilevare che la stessa allo stato non gode della piena disponibilità delle aree in questione, e ciò in quanto, com'è noto, i contratti preliminari producono effetti meramente obbligatori tra le parti, vincolandole solo ad addivenire alla firma del contratto definitivo al fine di determinare la produzione dell'effetto traslativo della proprietà del bene (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 2022, n.29924).

Ne consegue che la circostanza che la predetta società avrebbe sottoscritto detti contratti preliminari non può in ogni caso costituire titolo e/o criterio preferenziale di selezione tra l'impianto della VCC e quello della scrivente atteso peraltro che la procedura di esproprio travolge ogni atto privato riconoscendo alla scrivente un acquisto a titolo originario.

Ed anzi, l'avallo del ragionamento proposto dalla predetta società penalizzerebbe ingiustificatamente la scrivente e sarebbe illegittimo per contrasto con le norme di riferimento, secondo cui la disponibilità giuridica delle aree di impianto può essere dimostrata indistintamente per il tramite di contratti appositamente stipulati o, come detto, attraverso la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e con il contestuale avvio della procedura espropriativa, senza che le norme prevedano alcun canale di preferenza per la prima delle due soluzioni appena prospettate.

Di talché, avallare la tesi sostenuta dalla VCC si porrebbe in palese contrasto con le norme di riferimento e, segnatamente, con l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 in virtù del quale gli impianti FER sono opere di interesse strategico, e di pubblica utilità per la cui autorizzazione – anche ambientale – e realizzazione è indifferente che la disponibilità delle aree sia acquisita in virtù dell'esproprio.

Peraltro, non può infine trascurarsi come la scrivente sia comunque favorita da un punto di vista cronologico ai fini dello scrutinio ambientale del proprio progetto, avendo la stessa presentato la propria istanza di VIA in data anteriore rispetto alla VCC.

E ciò in virtù della applicazione dell'unico criterio di preferenza legittimamente applicabile, per il quale le istanze devono essere scrutinate dall'autorità procedente secondo un ordine di priorità cronologica di presentazione delle stesse, in coerenza con il principio generale sancito dal punto 14.3, parte III, del D.M. 10 settembre 2010, secondo cui *“il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione”*.

Riscontro a: **Controdeduzioni alla nota prot. n. 0008750 del 23 gennaio 2023 del Progetto LIFE Safe for Vultures (Università degli Studi di Sassari).**

Con la nota sopra menzionata, il Progetto LIFE dell'Università degli Studi di Sassari ha sostenuto l'incompatibilità dell'intervento proposto dalla scrivente società in ragione della ritenuta esigenza di salvaguardare la conservazione del Grifone e in ragione del fatto che l'impianto interesserebbe il suo areale di alimentazione e, in quanto tale, sarebbe inserito tra le aree non idonee ai sensi della Delibera G.R. n. 59/90 del 27 novembre 2020, rientrando in particolare tra le aree di riproduzione, alimentazione e transito delle specie protette situate al di fuori dei siti Natura 2000.

Con riferimento a tale ultima osservazione valgono le considerazioni già svolte sopra in merito al fatto che alla luce dei recenti interventi normativi, la predetta delibera regionale non può trovare applicazione e non può, conseguentemente, ostacolare il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto.

Peraltro, la circostanza, pure chiarita dagli esponenti del progetto LIFE della Università di Sassari, che l'area in questione non rientra tra i siti tipici della c.d. rete Natura 2000 consente di evidenziare come anche in sede di individuazione delle aree meritevoli di tutela sotto il profilo ambientale e naturalistico, quella interessata dal progetto *de quo* sia risultata in concreto non meritevole di una puntuale classificazione.

A tal proposito, si precisa che l'impianto *de quo* non sarebbe in grado di generare alcun impatto significativo sull'ambiente circostante e, in particolare, sull'*habitat* dei Grifoni.

In tal senso, la società allega le osservazioni (Allegato 2) redatte dal Dott. Nat. Maurizio Medda, che ha conoscenze e competenze naturalistiche, nel campo del monitoraggio, gestione e conservazione della fauna selvatica; dalle quali emerge che il progetto della scrivente Wind Energy Sindia S.r.l. risulta di impatto minimo e trascurabile sul territorio in esame, prevedendo la realizzazione di solo 7 aerogeneratori, la cui localizzazione è stata progettata tenendo conto dei criteri di distanza minima da rispettare tra aerogeneratori contigui (con un layout che presenta distanza minima tra gli aerogeneratori pari a ca. 640 mt e una distanza massima di 1700 mt), il che impedisce che si manifesti un "effetto barriera" critico per l'avifauna.

D'altra parte, la potenza complessiva prevista è pari a 43.4 MW, con un dimensionamento che è quindi ascrivibile, secondo i criteri adottati dal Ministero dell'Ambiente di Spagna (Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez. 2011. *Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos* (versión 3.0). SEO/BirdLife, Madrid) a un impianto di piccole dimensioni e con potenzialità d'impatto classificata come media e con basso rischio per l'avifauna in generale e per i Grifoni nel caso specifico.

A ciò si aggiunga che la valutazione concreta in ordine alla compatibilità dell'impianto con il sito in questione non può essere svolta in modo avulso dalla densità (evidentemente variabile) della presenza di tale specie animale.

Ed invece, le considerazioni svolte dall'Università di Sassari paiono generiche ed aprioristiche e propongono una mappa recante la *home range* del Grifone nella quale vi è il riferimento ad un'area vasta composta da celle rispetto alla quale risulta irragionevole ritenere l'ambito geografico considerato tutto come non idoneo indipendentemente dalla consistenza dell'avifauna e dal numero di aerogeneratori.

Del resto, il fatto che la realizzazione di un impianto eolico, peraltro di dimensioni ridotte quale è quello in oggetto, nella medesima area, non rappresenti un rischio per il Grifone è già stato accertato dalle

competenti autorità in occasione della realizzazione e del posizionamento dei n.35 aerogeneratori ricadenti in territorio comunale di Bonorva.

Pertanto, l'autorità procedente dovrà tener conto di tutti i menzionati profili, al fine di valutare in concreto la fattibilità del progetto *de quo*, considerando altresì la fondamentale circostanza che il progetto di impianto della Wind Energy Sindia srl, è destinato a ricadere in un ambito già classificato a bassa densità e riconosciuto idoneo ad ospitare aerogeneratori.

Inoltre, l'Università ha chiesto all'autorità ambientale di adottare un provvedimento negativo nei confronti della scrivente, in linea con due delibere regionali di diniego di altri progetti eolici, **i quali tuttavia non possono affatto essere assimilati al progetto della scrivente, oltre che per quanto sin qui esposto, anche in quanto trattavasi in quei casi di impianti caratterizzati dalla presenza di una consistente quantità di aerogeneratori (ben 37) – contro le sole 7 torri della scrivente.**

Tanto chiarito, si rileva che la scrivente società, in ragione della sensibilità dell'area in cui verrà ubicato l'intervento progettuale, è comunque disponibile ad introdurre delle misure di mitigazione volte a fronteggiare le eventuali criticità che dovessero emergere nell'ambito del progetto LIFE e al fine di arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente.

In tal senso, si propongono sin d'ora le seguenti misure:

- Impiego di un sistema automatico di telecamere dotato di *software* per il riconoscimento delle specie *target* e interattivo con l'impianto eolico, che consenta di intercettare le specie a rischio di collisione entro un raggio di 1.5 km e di innescare l'immediato rallentamento e la sospensione momentanea del movimento degli aerogeneratori. Tale misura è stata attualmente adottata in diversi impianti eolici in Europa;
- Adottare una distanza di sicurezza degli aerogeneratori, pari a 5 km, dall'ubicazione di carnai aziendali;
- Impiego di dissuasori ottici, costituiti da pellicole da applicare alle torri e alle pale, finalizzati ad ampliare la visibilità delle specie ed a ridurre sensibilmente il rischio di collisioni.

Si evidenzia, inoltre, che il progetto di impianto prevede già l'adozione di una distanza minima tra gli aerogeneratori (non inferiore ai 500 mt) che consente di diminuire grandemente l'effetto barriera.

*** **

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, si chiede pertanto a Codesta Spett.le Amministrazione di rigettare, in sede di valutazione ambientale, le osservazioni svolte dai relativi istanti ed in questa sede controdedotte, valutando positivamente il progetto di impianto proposto dalla scrivente.

*** **

In riferimento al pacchetto di Osservazioni presentato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna con nota MiTE-2023-0013587 e alle Osservazioni presentate dall'Associazione


ARDEA con nota MiTE-2023-0014544, se ne contesta la tardività ed in ogni caso - fermo restando che la maggior parte delle osservazioni ivi dedotte trovano comunque riscontro nelle superiori controdeduzioni - la Società valuterà l'eventuale trasmissione di un ulteriore nota di riscontro.

Con osservanza

PESCARA, lì 10/02/2023

Firmato digitalmente da:
MARESCA FABIO
Data: 10/02/2023 17:00:52

Allegato 1 - Confronto immagini Google Earth





Punto di vista **P1** (473433.00 m E; 4455609.00 m N): Cavidotto su strada esistente



Punto di vista **P2** (474221.00 m E; 4455051.00 m N): Cavidotto su strada esistente



Punto di vista **P3** (475660.00m E; 4454995.00 m N): Cavidotto su strada esistente




Punto di vista **P4** (475853.00m E; 4454306.00 m N): Cavidotto su strada esistente

ALLEGATO 2

Oggetto: procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di parchi eolici nell'habitat di alimentazione del Grifone (*Gyps fulvus*) denominati "Macomer 2" nei comuni di Santu Lussurgiu (OR), Macomer e Borore (NU) e "Sindia" nei comuni di Sindia, Borore (NU), Scano Montiferro e Santu Lussurgiu (OR), proponente Enel Green Power Italia Srl; "Scano Sindia" nei comuni di Sindia (NU) e Scano Montiferro (OR), proponente VCC Scano Sindia Srl; "Monte S Antonio" e nei comuni di Sindia e Macomer (NU), proponente Wind Energy Sindia Srl. Osservazioni

In riferimento alle osservazioni dell'Università di Sassari, si ritiene necessario puntualizzare alcuni aspetti:

- a) Le criticità evidenziate nella nota sono conseguenti la previsione d'installazione di 84 aerogeneratori di grande taglia; tale scenario, è tuttavia poco realistico in quanto diversi aerogeneratori proposti dalle società indicate, sono sovrapposti o eccessivamente adiacenti l'uno con l'altro; ne consegue che è improbabile che i progetti rimangano tal quali a seguito delle valutazioni che emergeranno nei procedimenti di VIA. Nella fattispecie, si evidenzia che il progetto di Wind Energy Sindia srl, costituito da soli 7 aerogeneratori e presentato il 10/06/2022 a valle delle istanze di Enel Green Power, è quello che potenzialmente produrrebbe un impatto trascurabile e inferiore rispetto a quello generato dai restante insieme di aerogeneratori;
- b) Si evidenzia inoltre che gli aerogeneratori della società Wind Energy Sindia Srl sono stati localizzati tenendo in conto i criteri di distanza minima da dover rispettare tra aerogeneratori contigui; in particolare si evidenzia una distanza minima l'uno dall'altro di 640 mt e una distanza massima di 1700 mt. Il dimensionamento di tali interdistanze impedisce inoltre che si manifesti un "effetto barriera" di tipo critico nei confronti dell'avifauna;
- c) L'impianto eolico proposto dalla Wind Energy Sindia S.r.l., è composto di 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43.4 MW; tale dimensionamento è ascrivibile, secondo i criteri adottati dal Ministero dell'Ambiente di Spagna (Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez, 2011, *Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos* (versión 3.0). SEO/BirdLife, Madrid) a un impianto di piccole dimensioni e con potenzialità d'impatto classificata come media;
- d) Considerato il numero di richieste d'installazione nell'ambito dell'area geografica frequentata dall'avvoltoio grifone, è condivisibile l'effetto cumulativo che le opere possono avere su una specie particolarmente soggetta a impatto da collisione, tuttavia la valutazione dell'entità di tale effetto in questa fase non è prevedibile, pertanto la società Wind Energy Sindia srl può tener conto dell'impatto al netto del suo layout progettuale, non avendo contezza se effettivamente le altre proposte otterranno l'autorizzazione a procedere per quanto già evidenziato nel punto a);
- e) L'evento d'impatto da collisione, come ampiamente dimostrato in letteratura scientifica, è la conseguenza di diversi fattori (caratteristiche ambientali locali, caratteristiche impianto eolico, caratteristiche morfo-fisiologiche, eco-etologiche e di dinamica delle popolazioni delle specie sensibili alla collisione) che concorrono a determinare la probabilità d'impatto; nella nota, così come nella mappa allegata, ad esempio, non è stata citata la presenza di un impianto eolico in esercizio costituito da 35 aerogeneratori ricadente in territorio comunale di Bonorva. Tale impianto opera dal 2009 con una tipologia di aerogeneratori che, rispetto a quelli attuali, possono essere classificati a media taglia ma che potenzialmente possono causare impatti da collisione come testimoniato nei siti spagnoli. Pur non potendo avere il riscontro di dati oggettivi conseguenti un monitoraggio in fase di esercizio attivo condotto all'interno dell'impianto di cui sopra, è comunque ipotizzabile, stando agli attuali numeri della popolazione di avvoltoi grifone in incremento, che eventuali abbattimenti siano assenti o molto bassi nonostante l'area dell'impianto ricada nell'areale evidenziato in mappa;



f) L'elaborazione cartografica prodotta interessa un'area di circa 350 km², nell'ambito della quale i quadrati 10 km x 10 km della griglia sono suddivisi in 4 classi in relazione alla densità degli individui presenti in una data area geografica; tuttavia non è specificato se tale elaborazione tenga conto anche di quale sia la quota di sorvolo degli animali in una data cella in relazione alle quote di operatività dell'impianto eolico. Inoltre se tale elaborazione si estende a tutto il territorio regionale, sarebbe importante verificare l'entità e la localizzazione delle aree residue ritenute compatibili in relazione alle proposte progettuali e agli impianti attualmente in esercizio; in sostanza si ritiene che non sia sufficiente la presenza della specie ma anche il rapporto che essa ha con una determinata area geografica (es. presenza di siti di nidificazione, aree di alimentazione artificiali, posatoi abituali ecc.);

g) La conclusione della nota, conseguente anche le considerazioni frutto della cartografia tematica allegata, invitano gli organi Competenti a esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale; tuttavia tale giudizio pare svincolato dalla classificazione delle aree a differente densità di grifoni in cui ricadono le proposte progettuali. Nello specifico l'impianto della Wind Energy Sindia srl, ricade in un ambito classificato a bassa densità, così come altri impianti. Se pertanto non è stato tenuto conto della densità variabile per evidenziare una conseguente differente criticità sito-specifica, ma il riferimento è l'area vasta composta da tutte le celle, si ritiene eccessivamente precauzionale ritenere l'ambito geografico considerato tutto non idoneo indipendentemente dal numero di aerogeneratori, ubicazione degli stessi e fattibilità dei progetti;

Alla luce di quanto sopra esposto, e preso atto della sensibilità dell'area d'intervento progettuale in quanto frequentata dall'Avvoltoio grifone, si ritiene opportuno proporre una serie di misure di mitigazione da sottoporre alla condivisione degli organi Competenti tenuto conto anche delle esigenze e norme che

regolamentano le altre componenti ambientali incluse del procedimento di V.I.A.:

- Impiego di un sistema automatico di telecamere dotato di software per il riconoscimento delle specie target e interattivo con l'impianto eolico; le specie soggette a rischio di collisione intercettate entro un raggio di 1.5 km, comportano il rallentamento e la sospensione momentanea del movimento degli aerogeneratori. Tale misura è stata attualmente adottata in diversi impianti eolici in Europa;
- Adottare una distanza di sicurezza, si propone 5 km, degli aerogeneratori dall'ubicazione di carnai aziendali;
- Impiego di dissuasori ottici, costituiti da pellicole da applicare alle torri e alle pale, finalizzati ad ampliare la visibilità nei confronti delle specie soggette a impatto da collisione;
- Adottare una distanza minima tra gli aerogeneratori non inferiore ai 500 metri al fine di inficiare l'effetto barriera, criterio già adottato dalla società Wind Energy Sindia srl, come evidenziato nel punto b).

Il consulente

Dr. Nat. Maurizio Medda

